

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO DELLA CONOSCENZA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO

concernente

l'individuazione dei criteri generali di ripartizione delle risorse complessivamente a disposizione per il finanziamento della "quota obiettivi specifici" del Fondo straordinario di cui all'art 3, comma 2, della legge provinciale n. 27/2010, come confermate con successive leggi finanziarie n. 25/2012 e n. 16/2013 e degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle categorie di cui all'art 5, comma 1, dell'"Accordo in ordine alle modalità di utilizzo, per il personale A.T.A. e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, per il personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia provinciali e per il personale docente delle istituzioni formative provinciali, delle risorse aggiuntive del Fondo straordinario di cui all'art. 3, comma 2, della legge provinciale n. 27/2010 denominato "Fo.R.E.G." sottoscritto il 15 settembre 2015, relativamente al personale insegnante delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2015/2016.

Il giorno 09 maggio 2016, ad ore 17.30 presso la sala Winkler del palazzo della Provincia in piazza Dante n.15, ha avuto luogo l'incontro fra la delegazione di parte pubblica del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado e la delegazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale insegnante della scuola dell'infanzia per definire, concordare e sottoscrivere l'accordo decentrato di cui all'art. 5, comma 1, dell'"Accordo provinciale 15 settembre 2015", relativo al personale insegnante scuola infanzia per l'anno scolastico 2015/2016. Nell'accordo decentrato sono da individuare i criteri generali di ripartizione delle risorse complessivamente a disposizione per il finanziamento della "quota obiettivi specifici" del Fondo straordinario di cui all'art. 3, comma 2, della legge provinciale n. 27/2010 denominato Fo.R.E.G., gli obiettivi a carattere generale da perseguire nell'ambito delle categorie di cui all'art. 5, comma 1, dell'"Accordo 15 settembre 2015", gli obiettivi specifici/le finalità da perseguire, il personale coinvolto nonché le modalità di distribuzione tra i vari obiettivi specifici delle risorse a disposizione.

Premesso che:

- il 4 luglio 2012 è stato sottoscritto tra A.P.Ra.N. e OO.SS. rappresentative del personale l'Accordo in ordine alle modalità di utilizzo per il personale A.T.A. e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, per il personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia provinciali e per il personale docente delle istituzioni formative provinciali, delle risorse aggiuntive del Fondo straordinario di cui all'art. 3, comma 2, della legge provinciale n. 27/2010 denominato Fo.R.E.G. ("Accordo 4 luglio 2012");
- il 17 gennaio 2014 è stato sottoscritto tra A.P.Ra.N. e OO.SS. rappresentative del

personale l'Accordo in ordine alle modalità di utilizzo per il personale A.T.A. e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, per il personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia provinciali e per il personale insegnante delle istituzioni formative provinciali, delle risorse aggiuntive per gli anni scolastici/formativi 2013/2014 e 2014/2015 del Fondo straordinario di cui all'art. 3, comma 2, della legge provinciale n. 27/2010 denominato Fo.R.E.G.. L'Accordo 17 gennaio 2014 proroga nell'efficacia, con modificazioni, l'Accordo 4 luglio 2012";

- il 15 settembre 2015 è stato sottoscritto tra A.P.Ra.N. e OO.SS. rappresentative del personale l'Accordo in ordine alle modalità di utilizzo per il personale A.T.A. e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, per il personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia provinciali e per il personale insegnante delle istituzioni formative provinciali, delle risorse aggiuntive per l'anno scolastico/formativo 2015/2016 del del Fondo straordinario di cui all'art. 3, comma 2, della legge provinciale n. 27/2010 come confermate con successive leggi finanziarie n. 25/2012 e n. 16/2013, denominato Fo.R.E.G. ("Accordo 15 settembre 2015"). L'Accordo 15 settembre 2015" proroga nell'efficacia, con modificazioni, l'Accordo 4 luglio 2012";
- l'art. 5, comma 1 dell'"Accordo provinciale 15 settembre 2015" rinvia a contrattazioni decentrate a livello di Servizio infanzia e istruzione di primo grado per l'individuazione dei criteri generali di ripartizione delle risorse complessivamente a disposizione per il finanziamento della "quota obiettivi specifici" del Fondo straordinario di cui all'art. 3, comma 2, della legge provinciale n. 27/2010 come confermate con successive leggi finanziarie n. 25/2012 e n. 16/2013, denominato Fo.R.E.G. nonché degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle categorie elencate all'art. 5, comma 1, citato per ciascuno dei tre raggruppamenti di personale (1. personale ATA e assistente educatore; 2. personale insegnante scuola infanzia e coordinatori pedagogici; 3. docenti della formazione professionale);

le parti, a conclusione dell'incontro, concordano e sottoscrivono il seguente testo dell'accordo collettivo decentrato concernente l'individuazione dei criteri generali di ripartizione delle risorse complessivamente a disposizione per il finanziamento della "quota obiettivi specifici" del Fondo straordinario di cui all'art. 3, comma 2, della legge provinciale n. 27/2010 denominato Fo.R.E.G. , degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle categorie di cui all'art. 5, comma 2.3, dell'"Accordo 15 settembre 2015", del personale coinvolto nonché delle modalità di distribuzione tra i vari obiettivi specifici delle risorse a disposizione relativamente al personale insegnante della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2015/2016.



CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DECENTRATO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVAMENTE A DISPOSIZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLA "QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI" DEL FONDO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 2, DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 27/2010 DENOMINATO FO.R.E.G., DEGLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE NELL'AMBITO DELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, DELL'"ACCORDO 15 SETTEMBRE 2015", DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI/DELLE FINALITÀ DA PERSEGUIRE, DEL PERSONALE COINVOLTO NONCHÉ DELLE MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE TRA I VARI OBIETTIVI SPECIFICI DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE RELATIVAMENTE AL PERSONALE INSEGNANTE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER L'A. S. 2015/2016.

Art 1

CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

1. Per il personale- insegnante della scuola dell'infanzia, il presente contratto individua - con riferimento all'a.s. 2015/2016 - i criteri generali di ripartizione delle risorse complessivamente a disposizione per il finanziamento della "quota obiettivi specifici" del Fo.R.E.G., gli obiettivi specifici/le finalità da perseguire nell'ambito delle categorie di cui all'art. 5, comma 2.3, dell'"Accordo 15 settembre 2015", come prorogato nell'efficacia, il personale coinvolto nonché le modalità di distribuzione tra i vari obiettivi specifici delle risorse a disposizione e di compenso dei dipendenti coinvolti.

Art. 2

DESTINATARI


1. Il presente contratto si applica al personale insegnante della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento, assunto con contratto a tempo indeterminato e determinato, che presta servizio presso tali scuole nell'a.s. 2015/2016.

Art. 3

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE

1. Per il finanziamento della "quota obiettivi specifici" del FO.R.E.G. per l'a.s. 2015/2016 sono destinate risorse per il personale insegnante della scuola dell'infanzia negli importi definiti in base alla consistenza del personale al 15 settembre 2015 con riguardo al finanziamento di cui all'art. 4 dell'"Accordo 4 luglio 2012", come prorogato nell'efficacia, con modificazioni, dall'"Accordo 15 settembre 2015".

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate al Servizio Infanzia e istruzione del primo grado.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by the initials 'CB', a small circular mark, the initials 'FL', and a large, complex signature.

Art. 4

CATEGORIE GENERALI DELLE ATTIVITÀ ' INCENTIVABILI

1. Nell'ambito delle categorie elencate al comma 2.3 dell'art. 5 dell'"Accordo 15 settembre 2015", per il personale insegnante della scuola dell'infanzia sono individuati i seguenti obiettivi specifici, articolati in cinque aree progettuali, con priorità per i progetti legati all'insegnamento delle lingue straniere in coerenza con il piano del trilinguismo ed alla promozione del bilinguismo nei territori delle minoranze linguistiche nonché ad iniziative per l'inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali e in situazioni di disagio sociale:

A) Area dell'organizzazione scolastica:

A1) flessibilizzazione degli orari di lavoro e riorganizzazione delle attività per fronteggiare situazioni di necessità dovute ad assenze/recuperi orari/non sostituzioni di personale, a garanzia di un regolare funzionamento scolastico;

A2) svolgimento di attività straordinarie e onerose connesse a ristrutturazioni dell'edificio scolastico o a trasferimenti, anche provvisori, della struttura scolastica presso altro edificio.

B) Area dei raccordi istituzionali interni alla scuola e al circolo:

B1) impegni diretti nelle attività istruttorie del comitato di gestione e/o di organizzazione e funzionamento del collegio dei docenti;

B2) impegni nell'ambito dei rapporti scuola/famiglie diretti alla presentazione della singola scuola dell'infanzia e al supporto informativo nella raccolta delle domande di iscrizione dei bambini per l'a.s. 2016/2017;

B3) collaborazione ad attività di tutoraggio per la realizzazione di tirocini formativi all'interno delle strutture scolastiche.

C) Area della promozione di significative iniziative scolastiche e di progetti legati alla specificità di contesti territoriali:

C1) svolgimento di attività di carattere extrascolastico, quali visite guidate e viaggi d'istruzione di durata non inferiore alle cinque ore, inseriti nella programmazione scolastica e rispondenti a obiettivi di arricchimento dell'offerta didattica;

C2) attuazione all'interno delle scuole dell'infanzia di progetti educativo-didattici volti all'introduzione di pratiche innovative, in coerenza con le finalità del progetto pedagogico della scuola, preventivamente valutati dal coordinatore pedagogico e approvati dal collegio docenti, in numero massimo di due per circolo per anno scolastico;

C3) nei territori di insediamento di minoranze linguistiche, attivazione e realizzazione in maniera continuativa di progetti per la promozione del bilinguismo in attuazione dei principi di tutela delle minoranze linguistiche.

D) Area dei progetti di ricerca-azione, sperimentazione e innovazione all'interno delle scuole dell'infanzia:

D1) partecipazione a progetti di insegnamento delle lingue straniere nelle scuole dell'infanzia ivi compresa l'acquisizione della certificazione attestante la conoscenza linguistica di livello almeno B1;

D2) predisposizione e attuazione di: progetti di accoglienza in favore di bambini e famiglie di altra cultura; progetti integrati per il sostegno di situazioni diffuse di disagio evolutivo particolarmente complesse; progetti di continuità tra servizi educativi prima infanzia, scuola dell'infanzia e scuola primaria; progetti/iniziative di documentazione didattica e metodologica; progetti territoriali di costituzioni di reti di confronto/lavoro tra scuole;

9 03 RA H A

progetti nell'area della Media education.

E) Area dei progetti di formazione e aggiornamento professionale:

E1) partecipazione a iniziative formative a frequenza non obbligatoria:

- previste nel Progetto Profili/ Laboratori didattici con soglia minima di frequenza pari all' 80% delle complessive ore dell'iniziativa;
- proposte dal Collegio docenti entro il 31 ottobre ed accettate e/o riconosciute dall'Amministrazione;
- proposte da soggetti/ enti territoriali nel campo dell'educazione alla salute e ambientale di durata almeno pari a 6 ore;
- organizzate dall'Amministrazione provinciale in coerenza con il Piano annuale della formazione, anche nella formula di convegni, seminari, incontri di approfondimento tematico con finalità di stimolo alla crescita qualitativa del sistema e di miglioramento professionale;
- organizzate da soggetti esterni all'Amministrazione qualora previamente autorizzate dall'Amministrazione medesima. L'impegno correlato potrà variare da 3 a 6 ore a seconda della tipologia di iniziativa;

E2) partecipazione obbligatoria, fuori dall'orario di servizio, ai corsi di formazione e/o di aggiornamento periodico in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per un ammontare non superiore a dodici ore;

E3) collaborazione - per un impegno massimo di 15 ore - nella attuazione di progetti promossi dalla struttura provinciale competente in materia per i quali è richiesta la messa a disposizione di competenze professionali peculiari per l'elaborazione autonoma di prodotti e/o per la trasposizione di specifiche conoscenze tematiche e didattiche a gruppi di colleghi insegnanti in apposite attività laboratoriali secondo modalità convenute con la predetta struttura per quanto concerne obiettivi ed aspetti pedagogico/metodologici;

E4) attività di formazione linguistica e metodologica per l'acquisizione della certificazione di livello almeno B1 e/o di mantenimento ciclico della competenza a supporto del progetto di insegnamento e accostamento dei bambini alle lingue europee nella scuola dell'infanzia;

Il personale coinvolto nella realizzazione degli obiettivi di cui al presente accordo non è di norma distolto dalla ordinaria attività. Per quanto concernè gli obiettivi legati alla lingua straniera, il personale può essere parzialmente esonerato dall'attività di insegnamento e dalle attività funzionali all'insegnamento al fine di frequentare specifici moduli tematici o di partecipare ad esperienze all'estero.

Art. 5

A) AREA DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

1. La flessibilizzazione degli orari di lavoro - classificata come A1) - si attua nella disponibilità del personale insegnante, nei casi di colleghi assenti a vario titolo, laddove non si proceda alla sostituzione con personale supplente o con integrazioni di orario nei confronti di personale in servizio, ad assicurare la regolarità e continuità del servizio scolastico attraverso:

- modifiche dell'orario di lavoro giornaliero, anche richieste con minimo preavviso;
- distribuzione dell'orario di lavoro anche sulle attività del tempo prolungato;
- effettuazione di rientri pomeridiani.

2. Le disponibilità di cui alla lettera A1) saranno remunerate, nell'ambito della quota di risorse

G. Co *Rf* *HA* *SP*

destinate, con compensi individuali rapportati al numero di insegnanti coinvolti ed alla loro effettiva presenza in servizio, da erogare al personale a tempo indeterminato nonché al personale a tempo determinato che abbia prestato almeno 30 giorni anche non continuativi di effettivo servizio in scuole dell'infanzia provinciali nell'anno scolastico di riferimento.

3. Nelle scuole interessate da ristrutturazioni dell'edificio scolastico o da trasferimenti, anche provvisori, della struttura scolastica presso altro edificio, sono incentivate le attività del personale insegnante - classificate come A2) - per la sistemazione degli ambienti scolastici con riguardo:

- al maggior carico orario dedicato (utilizzo di giornate libere da impegni frontali, utilizzo di spazi orari extralavorativi, ecc.);
- alle attività di programmazione del trasloco, ivi compresi gli impegni dedicati all'imballaggio dei materiali scolastici;
- al ripristino efficace ed ottimale della nuova sede o dei nuovi spazi.

4. Il personale insegnante, con almeno 30 giorni anche non continuativi di effettivo servizio in scuole dell'infanzia provinciali nell'anno scolastico di riferimento che sia stato effettivamente coinvolto nelle attività descritte al precedente comma 3 è compensato con una voce fissa di 68,00 euro alla quale è aggiunto un importo di 8,50 euro per ogni ora prestata in orario extrascolastico, oltre le prime cinque ore, per un massimo complessivo di 15 ore. Compete al coordinatore pedagogico fornire a conclusione dell'anno scolastico i dati per la liquidazione dei compensi spettanti.

5. Per le scuole la cui sede è utilizzata nel periodo di sospensione dell'attività scolastica ad ospitare altri servizi socio-educativi, le effettive attività di iniziale smobilizzo del materiale scolastico e di ripristino degli spazi scolastici per la regolare ripresa delle attività didattiche della scuola sono compensate con una voce fissa di 68,00 euro per ognuno degli insegnanti effettivamente coinvolti.

Art 6

B) AREA DEI RACCORDI ISTITUZIONALI INTERNI ALLA SCUOLA E AL CIRCOLO

1. Sono incentivati gli impegni diretti ed effettivi del singolo insegnante per la predisposizione del materiale necessario allo svolgimento regolare delle sedute del comitato di gestione e per la formulazione o la valutazione di proposte per iniziative scolastiche che rientrano nella funzione propositiva del comitato di gestione. Gli impegni sono riconosciuti per un massimo di tre sedute del comitato di gestione. Non si ha riguardo alla mera partecipazione al comitato di gestione. Sono altresì incentivati gli impegni diretti ed effettivi del singolo insegnante nelle attività preliminari di preparazione del collegio docenti, nella predisposizione di documentazione specifica, nel monitoraggio della realizzazione delle attività deliberate dal collegio medesimo, nella tenuta dei collegamenti tra scuole del circolo. Non si ha riguardo alla attività di mera verbalizzazione.

2. I compensi per gli impegni di cui al comma 1 - classificati come B1) - tengono conto del numero di incontri dei due organi collegiali, con il limite di tre sedute per gli impegni legati al comitato di gestione, rispetto ai quali il singolo insegnante ha svolto le attività di cui al comma 1 nonché alle risorse destinate all'obiettivo specifico. I compensi unitari correlati al singolo impegno non possono comunque eccedere la misura di 68,00 euro.



3. Sono incentivati gli impegni - classificati come B2) - nell'ambito dei rapporti scuola/famiglie diretti alla presentazione della singola scuola dell'infanzia e al supporto informativo nella raccolta delle domande di nuove iscrizioni dei bambini per l'a.s. 2016/2017. Il numero di insegnanti coinvolti nell'attività è indicativamente proporzionato all'entità della singola scuola individuabile nel seguente modo: un insegnante per scuole a due sezioni, due insegnanti per scuole a 3 sezioni, tre insegnanti per scuole dalle 4 sezioni e oltre, quattro insegnanti per scuole con più di 6 sezioni, compatibilmente con la consistenza numerica delle iscrizioni. L'impegno riconosciuto è forfettario con rinvio per il compenso alle modalità indicate al comma 2. L'impegno riconosciuto si aggiunge al limite di tre di cui al comma 2.

4. E' incentivata la collaborazione degli insegnanti ad attività di tutoraggio - classificata come B3) - per la realizzazione di tirocini formativi universitari all'interno delle strutture scolastiche di durata non inferiore a 50 ore/tirocinio che richiedano al personale insegnante i seguenti impegni:

- coinvolgimento individuale nel progetto formativo del tirocinante;
- processi di accompagnamento e supporto reale nello svolgimento dell'attività di tirocinio;
- eventuale valutazione/resoconto finale dell'esperienza attuata dal tirocinante.

5. Il compenso sarà erogato ai docenti tutor per singola iniziativa di tirocinio seguita, fino ad un massimo di due per anno scolastico, rapportato alle ore del tirocinio nelle seguenti misure:

- da 50 a 100 ore di tirocinio: euro 170,00
- da 101 a 150 ore di tirocinio: euro 212,50
- oltre le 150 ore di tirocinio: euro 255,00.

Art. 7


C) AREA DELLA PROMOZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI LEGATI AI CONTESTI TERRITORIALI

1. Rientrano nell'area di cui al presente articolo le visite guidate e ed i viaggi d'istruzione - classificati come C1) - , di durata non inferiore alle 5 ore, organizzati all'interno di specifici percorsi delineati dalla programmazione scolastica annuale. Agli insegnanti accompagnatori spetta un compenso giornaliero forfettario di 41,32 euro elevato a 61,97 euro per le giornate che comportino anche il pernottamento. Inoltre nei confronti del personale insegnante con contratto di lavoro a tempo determinato ad orario settimanale inferiore a 25 ore impegnato nella visita guidata o nel viaggio di istruzione, le maggiori prestazioni orarie fino alle 5 giornaliere saranno regolate dall'integrazione del contratto individuale di lavoro per la giornata interessata.

2. In correlazione con il contesto territoriale e con la specificità di singole scuole dell'infanzia, possono essere attuati progetti educativo-didattici - in numero massimo di due per circolo per anno scolastico - volti a introdurre pratiche innovative, in coerenza con le finalità del progetto pedagogico della scuola.

I progetti - classificati come C2) - dovranno:

- essere preventivamente valutati dal coordinatore pedagogico e approvati dal collegio docenti;
- adottati entro il 31 marzo 2016;
- riguardare l'intera scuola o anche gruppi specifici di bambini (età, sezione, intersezione, ecc);



- avere finalità di sviluppo della crescita identitaria e culturale dei bambini;
- avere una durata minima di tre mesi;
- prevedere una documentazione delle fasi e la valutazione finale degli esiti.

3. I progetti di cui al comma 2 indicano destinatari, tempi e modalità del loro svolgimento nonché il personale coinvolto. Se si intende attuare una diversificazione dei compensi, i criteri della stessa vanno previamente definiti nel progetto.

4. Tenuto conto dei progetti presentati entro il 31 marzo 2016, l'Amministrazione attribuisce a ciascuno dei medesimi una quota di risorse pari a 212,50 euro pro capite per il numero di insegnanti assegnati alla scuola interessata al 15 settembre 2015. Se il progetto non riguarda l'intera scuola, l'attribuzione delle risorse avverrà in base al numero di insegnanti effettivamente coinvolti. A conclusione del progetto si attua la verifica finale congiunta tra scuola e coordinatore pedagogico che riguarderà il raggiungimento totale o parziale (espresso in percentuale rispetto al raggiungimento pieno) o il mancato raggiungimento degli obiettivi del progetto. Il raggiungimento parziale o il mancato raggiungimento comporteranno la riduzione proporzionale della quota di risorse inizialmente attribuite al progetto o, nel caso di mancato raggiungimento, la non attribuzione della quota. Il compenso massimo per insegnante non potrà superare i 255,00 euro per anno scolastico.

5. Nei territori di insediamento stabile di minoranze linguistiche, sono incentivate l'attivazione e la realizzazione in maniera continuativa di progetti per la promozione del bilinguismo in attuazione dei principi di tutela delle minoranze linguistiche.

I progetti - classificati come C3) dovranno:

- essere riferiti ad intero anno scolastico;
- garantire un'alternanza linguistica dei due codici nelle attività educativo-didattiche costante e frequente, a seconda del modello organizzativo - linguistico adottato;
- essere affiancati da formazione e aggiornamento;
- servirsi della collaborazione e del raccordo con gli istituti culturali o uffici preposti per la tutela della minoranza linguistica;
- disporre di programmazione specificamente destinata all'attività.

6. Per ciascuno degli insegnanti in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura minoritaria che operano sul progetto per un minimo di 145 giornate annue di effettivo servizio spetta un incentivo annuo di 425,00 euro, proporzionato per orari di lavoro settimanali ridotti o a tempo parziale. Per gli insegnanti che non siano in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura minoritaria ma che operino comunque nel progetto in quanto in grado di garantire l'attività educativo-didattica in lingua minoritaria l'incentivo annuo è di 255,00 euro, proporzionato per orari di lavoro settimanali ridotti o a tempo parziale.

Art. 8

D) AREA DI RICERCA-AZIONE, SPERIMENTAZIONE E INNOVAZIONE

1. Al personale insegnante della scuola dell'infanzia sono corrisposti specifici compensi per le attività di accostamento dei bambini alle lingue europee, classificate come D1) per i destinatari e il tipo di impegno richiesto come di seguito indicato. I compensi per lo svolgimento di attività di accostamento dei bambini alle lingue europee sono articolati per fasce in base all'impegno orario annuale, con una prestazione minima di 80 ore.

A) Progetti e attività di accostamento dei bambini alle lingue europee nella scuola dell'infanzia.

DESTINATARI:

- 1) insegnanti in possesso di:
 - certificazione linguistica di livello almeno B 1, rilasciata da Enti certificatori accreditati a livello internazionale e adeguata formazione metodologica promossa dalla struttura provinciale competente;
 - diploma di laurea in lingue e letteratura straniera, tra le quali figurì il tedesco o l'inglese e formazione metodologica adeguata;
- 2) insegnanti che mantengono ciclicamente aggiornata (di norma ogni 2 anni) la formazione linguistica e metodologica con la partecipazione a iniziative formative promosse dalla struttura provinciale competente.
Eventuali percorsi effettuati presso Centri accreditati per la formazione possono essere considerati utili per l'attestazione del mantenimento della competenza linguistica purché corrispondenti per obiettivi, livello ed entità di ore a quelli promossi dalla struttura provinciale competente. Al riguardo gli interessati sono tenuti a prendere preventivi accordi con la medesima struttura e a produrre in seguito adeguata documentazione.

TIPO DI IMPEGNO RICHIESTO:

1. l'attività nella scuola deve essere svolta in forma continuativa nell'anno scolastico (almeno 20 settimane) e per un monte ore annuo di almeno 80 ore, finalizzato ad un progressivo avvicinamento alla soglia di esposizione linguistica di 4 ore settimanali per ciascun bambino individuata, tra gli obiettivi di sviluppo qualitativo del Piano per il trilinguismo;
2. ai bambini va assicurata adeguata e costante esposizione alla lingua, per almeno 2 interventi alla settimana, valorizzando la varietà delle situazioni organizzate di accostamento alla lingua europea nonché quelle a carattere più informale, in coerenza con il complessivo piano educativo- didattico della scuola;
3. l'attività deve essere estesa a più gruppi di bambini, anche non inseriti nella sezione o gruppo di riferimento, compatibilmente con l'organizzazione scolastica di ciascuna scuola; anche in tal caso l'attività deve soddisfare il criterio minimo di accostamento pari ad almeno due interventi settimanali;
4. l'attività deve essere puntualmente definita in un progetto pedagogico - educativo da presentare entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento. Il progetto deve essere:
 - collegialmente concordato, condizione base per un efficace inserimento delle lingue europee nella complessiva attività di programmazione educativo/didattica della scuola;
 - definito d'intesa con il coordinatore pedagogico per gli aspetti di natura organizzativa;
 - approvato dalla struttura provinciale competente entro il 1° dicembre del medesimo anno a garanzia di coerenza con le linee generali del Progetto P.R.I.S.MA. (*Progetto riflessioni interlinguistiche scuola materna*), che rappresenta la cornice istituzionale entro cui si colloca l'attività nel suo insieme. Nel caso in cui l'esame del progetto richiedesse elementi integrativi o presentasse difformità dai requisiti previsti, su richiesta della struttura provinciale competente l'interessato dovrà produrre gli elementi del caso nel termine massimo di 15 giorni;
5. gli insegnanti partecipanti al progetto sono tenuti a garantire la presenza ad almeno due

SS
g

PS

H

R

SP

incontri di monitoraggio e valutazione generale del progetto promossi in corso d'anno. Gli stessi sono altresì tenuti a collaborare con la struttura provinciale competente per l'eventuale impiego di strumenti didattici e metodologici di carattere sperimentale;

6. a fine anno scolastico, va resa dagli interessati una dichiarazione - controfirmata dal coordinatore pedagogico di riferimento - attestante l'effettiva attività svolta e il corrispondente monte ore, unitamente alla documentazione del progetto attuato;
7. le attività di preparazione e verifica funzionali all'insegnamento delle lingue europee, da svolgere collegialmente, fanno parte, del monte ore delle attività connesse al funzionamento della scuola in quanto costituiscono impegni ricorrenti costantemente intrecciati alla progettualità scolastica.

B) Conseguimento certificazione linguistica.

DESTINATARI:

insegnanti che hanno conseguito la certificazione linguistica di livello B1 (o superiore) al termine dei percorsi di formazione linguistico/metodologica indirizzati al conseguimento di certificazione linguistica secondo i parametri del *C.E.F.R. - Common European Framework of Reference* :

- di livello almeno B1; compresi eventuali percorsi supplementari di formazione linguistico/metodologica;
- di livello B2 quale ulteriore perfezionamento della formazione linguistico/metodologica.

COMPENSI:

A) Progetti e attività di accostamento dei bambini alle lingue europee nella scuola dell'infanzia.

B) Conseguimento certificazione linguistica.

Fasce di compensi per progetti	
da 80 ore a 100 ore annuali	425,00 euro
da 101 ore a 150 ore annuali	680,00 euro
> 150 ore annuali	935,00 euro
Compenso per il conseguimento della certificazione linguistica di livello B1 (o superiore) al termine dei percorsi di formazione promossi dalla struttura provinciale competente	225,00 euro

2. Sono incentivate, nell'ambito dell'area di cui al presente articolo, le seguenti attività -classificate come D2):

- area interculturale: progetti o particolari iniziative educativo/didattiche posti in campo dalle singole scuole, per l'accoglienza di bambini e famiglie di altra cultura e per la costruzione di rapporti comunitari, specie in contesti ad alta incidenza interculturale, purché caratterizzati da un investimento progettuale distinto dall'ordinaria gestione scolastica e adeguatamente documentati nel processo;
- area bisogni educativi speciali: progetti o iniziative interne alle singole scuole attivati

SS 9 28 61

anche in collaborazione con i servizi sociali e sanitari del territorio, in presenza di numerose situazioni di disagio evolutivo/problematiche di particolare complessità sia gestionale che progettuale, sostenute dalle scuole in forma collegiale con interventi di flessibilità organizzativa e individualizzazione dei piani di lavoro;

- area continuità tra servizi educativi per la prima infanzia, scuola dell'infanzia e scuola primaria: partecipazione a commissioni di studio a vari livelli, con regolare documentazione, monitoraggio del percorso e verifica dei risultati ottenuti, innovazione dei percorsi didattici anche con l'impiego di strumenti/procedure non ordinari che richiedono impegni aggiuntivi e approfondimenti tematici;
 - area documentazione: elaborazione documentazioni di progetti didattici e percorsi di interesse generale finalizzati alla diffusione e alla divulgazione delle buone pratiche attivate nelle scuole e di metodologie a carattere innovative anche nel campo delle lingue europee, purché organicamente ricomposte in testi di almeno 20.000 battute, in formato elettronico e accompagnati da immagini esplicative delle sequenze di percorso (20 fotografie digitali);
 - area promozione territoriale: attivazione di reti di scuole, in particolare nel campo delle lingue europee, utili a condividere in autonomia pratiche e metodologie educative, a costruire coesione pedagogica dei progetti delle singole scuole, a fornire punti stabili di confronto e di mutuo supporto operativo. Le reti territoriali devono assumere una veste sistematica (almeno tre incontri annuali), programmata negli obiettivi e finalità di fondo con evidenza finale di eventuali riflessioni di interesse per il sistema infanzia;
 - area Media education: progetti che comprendano attività didattiche svolte con strumentazioni informatiche (es: Kid smart) o percorsi per l'acquisizione da parte dei bambini di competenze espressive e comunicative in modalità digitale (es: progetto Inf@nzia Digitales 3.6).
3. Le attività di cui al precedente comma 2 dovranno avere le caratteristiche delineate ai commi 2 e 3 dell'art. 7 per i progetti C2) ed essere adottati e presentati nei medesimi termini. Per quanto concerne risorse disponibili e compensi per le attività di cui al comma 2, si fa rinvio a quanto previsto all'art. 7, comma 4.


Art. 9

E) AREA DELLA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. Sono incentivate, con le misure indicate, la partecipazione alle seguenti iniziative di formazione e aggiornamento professionale in tempi al di fuori del monte ore annuale previsto dal contratto di lavoro per le attività di non insegnamento:

E1) iniziative formative a frequenza non obbligatoria:

- previste nel Progetto di formazione annuale per la scuola dell'infanzia, aggiuntive o di completamento a/di percorsi formativi avviati per la quota oraria corrispondente;
- previste nel Progetto Profili/ Laboratori didattici con soglia minima di frequenza pari all'80% delle complessive ore dell'iniziativa;
- proposte dal Collegio docenti entro il 31 ottobre ed accettate e/o riconosciute dall'Amministrazione;
- proposte da soggetti/ enti territoriali nel campo dell'educazione alla salute e ambientale di durata almeno pari a 6 ore;
- organizzate dall'Amministrazione provinciale in coerenza con il Piano annuale della formazione, anche nella formula di convegni, seminari, incontri di approfondimento tematico con finalità di stimolo alla crescita qualitativa del sistema e di miglioramento



professionale;

- organizzate da soggetti esterni all'Amministrazione qualora previamente autorizzate dall'Amministrazione medesima. L'impegno correlato potrà variare da 3 a 6 ore a seconda della tipologia di iniziativa.

Il compenso è fissato a 10 euro orari;

E2) partecipazione obbligatoria, fuori dall'orario di servizio, ai corsi di formazione e/o di aggiornamento periodico in materia di sicurezza per un ammontare massimo di 12 ore non computate nel monte ore annuo di attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola. Il compenso previsto è pari a 10 euro orari;

E3) collaborazione nella attuazione di progetti promossi dalla struttura provinciale competente in materia per i quali è richiesta la messa a disposizione di competenze professionali peculiari per l'elaborazione autonoma di prodotti e/o per la trasposizione di specifiche conoscenze tematiche e didattiche a gruppi di colleghi insegnanti in apposite attività laboratoriali secondo modalità convenute con la predetta struttura per quanto concerne obiettivi ed aspetti pedagogico/metodologici. L'impegno massimo riconosciuto è di 15 ore. Il compenso previsto è pari a 24 euro orari;

E4) formazione e aggiornamento finalizzati alle attività di accostamento dei bambini alle lingue europee. Di seguito si indicano destinatari e attività considerati per la presente lettera:

Insegnanti che hanno partecipato a:

1. percorsi di formazione linguistico/metodologica indirizzati al conseguimento di certificazione linguistica secondo i parametri del *C.E.F.R. - Common European Framework of Reference* -:
 - verso il livello B1; compresi eventuali percorsi supplementari di formazione linguistico/metodologica;
 - verso il livello B2 quale ulteriore perfezionamento della formazione linguistico/metodologica;
2. percorsi di formazione glottodidattica (di norma 20 ore), a completamento di percorsi di acquisizione della certificazione linguistica di livello B1;
3. percorsi linguistico/metodologici (di norma 50 ore) con finalità di rinforzo/mantenimento della competenza acquisita con la certificazione linguistica di livello almeno B1;
4. stages e seminari della durata di almeno 8 ore, indirizzati ad acquisire tecniche didattiche innovative e sperimentali per l'accostamento dei bambini alle lingue europee;
5. laboratori linguistico/metodologici (di norma 20 ore) di livello avanzato, riservati a personale in possesso di certificazione di livello almeno B1 o di equiparabile competenza accertata; di livello intermedio e base rispettivamente con finalità di rinforzo, consolidamento e primo avvicinamento alle lingue europee.

La consistenza oraria dei percorsi di cui al punto 1., di norma, è pari a 100 ore; qualora la durata sia superiore o inferiore, il riconoscimento economico verrà calcolato proporzionalmente e per la sola parte eccedente il monte ore per l'attività di formazione contrattualmente prevista. Analogamente per le attività di formazione di cui ai punti 2., 3. e 5., il riconoscimento economico sarà proporzionato alla quota di ore effettivamente svolte.

Il riconoscimento avverrà per singola iniziativa formativa, posto il raggiungimento della soglia minima di partecipazione effettiva pari all'80% delle ore complessivamente previste. Non possono essere incentivati con compensi identici percorsi formativi reiterati per più di

So G 18 H B

due volte. Le attività sono compensate, secondo le tipologie dei percorsi formativi e la relativa consistenza oraria, secondo le misure di seguito riportate; nel caso di interventi programmati a consistenza oraria diversa da quella indicata il relativo compenso verrà calcolato proporzionalmente :

<i>Attività di formazione e/o aggiornamento</i>	<i>Compenso</i>
Partecipazione a percorsi di formazione <u>linguistico/metodologica indirizzati al conseguimento di certificazione linguistica di livello B1/ B2</u>	425,00 euro
Partecipazione a percorsi supplementari di formazione linguistico/ metodologica	212,50 euro
Partecipazione a percorsi di formazione <u>glottodidattica a completamento</u> di percorsi di acquisizione della certificazione linguistica di livello B1	170,00 euro
Partecipazione a percorsi linguistico/metodologici con finalità di <u>rinforzo/mantenimento della competenza</u> acquisita con la certificazione linguistica di livello almeno B1	425,00 euro
Partecipazione a <u>stages e seminari</u> promossi dalla Struttura per l'accostamento dei bambini alle lingue europee	68,00 euro
Partecipazione a <u>laboratori linguistico/metodologici</u> di livello avanzato, intermedio e base	170,00 euro

Art. 10

VERIFICA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI ED EROGAZIONE COMPENSI

1. L'erogazione della "quota obiettivi specifici" ai dipendenti è disposta ad avvenuta realizzazione delle attività relative agli obiettivi specifici ed è subordinata alla verifica da parte del dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado, tramite il coordinatore pedagogico di riferimento o, per la natura dell'obiettivo specifico, tramite gli uffici provinciali competenti in materia di scuola dell'infanzia, dei risultati conseguiti sia in forma collettiva sia in base dell'apporto individuale dei dipendenti coinvolti.

2. La liquidazione degli incentivi avviene ad anno scolastico concluso, non oltre la mensilità stipendiale del febbraio 2017. Al personale coinvolto negli obiettivi specifici, ad esclusione delle iniziative di cui alla voce C1) finanziate con risorse aggiuntive, potrà essere corrisposto un compenso complessivo massimo individuale pari a 1.500,00 euro annui. Per tutte le attività ed i progetti rientranti nel presente accordo, non saranno corrisposti compensi individuali inferiori complessivamente a 40,00 euro annui.

3. Il Servizio Infanzia e istruzione del primo grado farà pervenire le comunicazioni relative ai compensi di cui al presente accordo all'ufficio stipendiale competente in tempo utile per l'erogazione degli stessi con la mensilità di febbraio 2017, dandone contestuale notizia all'Ufficio Rapporto di lavoro e relazioni sindacali del personale della scuola del Servizio Personale della scuola e attività contabili. Analoga adeguata notizia dei compensi erogati sarà fornita come informazione successiva alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale interessato.

4. Gli importi eventualmente non erogati o erogati parzialmente sulla base dei commi 2 e 3 costituiscono economie e sono destinati a rifinanziare il Fondo ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'"Accordo 4 luglio 2012".

Art 11

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE TRA OBIETTIVI SPECIFICI

1. Per gli obiettivi specifici classificati come A2, B3, C3, D1, E1, E2, E3, e E4 le risorse finanziarie destinate sono quelle necessarie a compensare le attività realizzate dal personale nell'anno scolastico 2015/2016 secondo quanto previsto agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9.

2. Per gli obiettivi specifici classificati come C2 e D2 le risorse finanziarie destinate ammontano a 212,50 euro pro capite per progetto in base al numero di insegnanti assegnati alla singola scuola o, per progetti che non riguardano l'intera scuola, in base al numero degli insegnanti coinvolti nel singolo progetto. Le eventuali risorse non spese per compensare le attività delle lettere C2 e D2, sono portate in aggiunta alle risorse destinate a compensare le attività della lettera A1.


3. Per gli obiettivi specifici classificati come A1, B1 e B2 le risorse finanziarie complessivamente destinate sono le risorse residue dedotte quelle necessarie alla liquidazione dei compensi di cui alle altre categorie riepilogate al presente articolo, esclusa la categoria C1. Per gli obiettivi specifici di cui al comma 3, le risorse a disposizione sono quelle ivi indicate. In particolare, agli obiettivi specifici classificati come A1 è destinato il 70% delle risorse residue; agli obiettivi specifici classificati come B1 e B2 è destinato il restante 30% delle risorse residue, fatto salvo il rispetto delle misure massime dei compensi unitari di cui all'art. 6, comma 2. Le risorse destinate alle attività B1 e B2 eventualmente non utilizzabili in ragione del limite del compenso unitario sono portate in aggiunta alle risorse destinate alle attività della lettera A1.

4. Per gli obiettivi specifici classificati come C1, le risorse finanziarie sono assicurate da fondi aggiuntivi.

Art 12

INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa con le modalità previste dai rispettivi articoli del C.C.P.L. per il personale insegnante della scuola dell'infanzia.



LETTO, CONCORDATO E SOTTOSCRITTO

Per la parte pubblica:

Roberto Ceccato

Dirigente Servizio Infanzia e istruzione del primo grado

Miriam Pintarelli

Direttore Ufficio Infanzia

Per la parte sindacale:

per F.L.C. - C.G.I.L.

per C.I.S.L. SCUOLA

per U.I.L. SCUOLA

per UIL ENTI LOCALI - SETTORE SCUOLA

per F.G.U. - S.A.T.O.S. ~~del Trentino~~